



Allegato PDF:

**Foglio N. 2.10.00
informativo**

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Straordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n.210.

Data aggiornamento 01/08/2010

Condizioni per le principali operazioni di locazione finanziaria (leasing - parte A)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Legnano Spa

Sede Sociale e Direzione Generale :Largo F. Tosi, 9 - 20025 Legnano

Capitale Sociale: 472.573.272,00 euro al 20/06/2007 .

Indirizzo E-Mail: Info@bancadilegnano.it

Indirizzo telematico: www.bancadilegnano.it e www.blbanking.it

Telefono 800.100.201 - Fax 0277004377

Codice ABI: 03204

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale/P.IVA 09492720157

Iscritta all'Albo delle Banche: n. 5542

Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5584.8

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia Spa

La societa' e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano.

CHE COS'E LA LOCAZIONE FINANZIARIA

La locazione finanziaria e' una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere con una banca o con un intermediario finanziario (concedente) che concede un bene, mobile o immobile, acquistato o fatto costruire dal concedente ad un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone, comprensivo di capitale e interessi, calcolati secondo il tasso - fisso o variabile - indicato nel contratto. Alla fine del contratto il cliente (utilizzatore) puo' acquistare il bene ad un prezzo prestabilito. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (contratto di lease-back).

La funzione economica dell'operazione è quindi di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'assicurazione incendio e furto o incendio, furto e kasko per autoveicoli ovvero "All-Risk" per beni strumentali ed immobiliari stipulata dalla concedente con primaria Compagnia Assicuratrice a cui l'utilizzatore ha facoltà di aderirle.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardano il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto della locazione finanziaria e alla sua fornitura, quelle da ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa. I vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata emissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, essendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Il Garante risulta obbligato in via solidale con il cliente-utilizzatore per gli importi da questo dovuti e non corrisposti, ivi inclusi interessi di mora, spese ed oneri di qualsiasi natura.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUO' COSTARE IL LEASING**

Il costo del leasing, suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, dipende - tra gli altri - dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto, e da tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l'I.V.A. sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene. Il **tasso** concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione del grado di rischio, di onerosita' e di complessita' dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

Il "tasso del contratto di locazione finanziaria" e' definito nelle istruzioni della Banca D'Italia come:

"il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi".

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi contrattuali massimi, sia nel caso di tasso fisso che indicizzato, praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	fino a 25.000 euro	oltre 25.000 euro
TASSO MASSIMO APPLICABILE (taeg massimo)		
leasing strumentale	14,19%	8,115%
leasing immobiliare	5,55%	5,55%
leasing autoveicoli e aeronavale	13,68%	11,01%

Indicizzazione: Ad ogni mese, si rileva la media mensile del mese precedente relativa all'indice di riferimento e si confronta con il valore dell'indice base del contratto. Il risultato viene moltiplicato per il debito residuo del mese di competenza (considerando già fatturato la relativa rata) e diviso per 1.200.

La liquidazione dell'indicizzazione e' trimestrale (nel corso della vita del contratto non si procede ad emissione di fattura/nota di credito se l'importo maturato è inferiore a 5,00 €).

Modalita' di calcolo dell'indicizzazione contrattuale (formula): Debito residuo del contratto del mese di competenza (considerando fatturata la rata) moltiplicato la differenza tra euribor del mese ed euribor indice di stipula, diviso 1.200 (cioe' 12 mesi x 100)

Esempio: debito residuo 2.000.000, tasso euribor dicembre 2009 pari a 0,716%, valore indice pari a 2,00%
 $2.000.000 \times (0,716 - 2,000)/1.200 = - 2.140$ euro

Parametro di riferimento: Euribor lettera a 3 mesi media mese precedente.

Euribor lettera a 3 mesi media mese precedente vigente nel mese di dicembre 2009 pari a 0,716% Tassi rilevati da il quotidiano "Il Sole 24 ore"

Oneri di prelocazione: nel caso di operazioni di leasing su immobili o impianti da costruire, il tasso massimo applicato per la determinazione degli oneri di prelocazione e' pari al 6,58% (nel caso di leasing immobiliari) e pari al 15,51% (nel caso di leasing strumentali)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di leasing, può essere consultato in filiale e sul sito www.bancadilegnano.it, nell'apposito foglio.

Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei leasing, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

COSTI ED ONERI ACCESSORI

Tutti gli importi sono espressi in Euro al netto di I.V.A. (ove dovuta) e di eventuali costi vivi documentabili

	BENI STRUMENTALI	BENI MOBILI REGISTRATI	BENI IMMOBILI
Spese di istruttoria (Comprehensive di bollo e di registrazione e/o data certa)	1000,00	750,00	10.000,00
Spese di istruttoria mobili (con bollo e registrazione) per aeronautica e nautica	-	0,2% su Valore Bene	-
Supplemento spese istruttoria per ogni fornitore oltre il secondo	70,00	70,00	70,00
Spese istruttoria per operazioni agevolate	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Spese dichiarazioni liberatorie	100,00	100,00	100,00
Spese per liquidazioni contributi (per ogni singola erogazione)	100,00	100,00	100,00
Spese per comunicazioni varie agli enti erogatori	50,00	50,00	50,00
Spese per richiesta sostituzione fidejussioni	150,00	150,00	150,00
Capitalizzazione interessi su pre-finanziamento	trimestrale	trimestrale	trimestrale
Spese perizie	al costo	-	al costo
Spese notarili	-	Addebito parcella	Addebito parcella
Spese per riaddebito parcella/costi	100,00	100,00	100,00
Spese controllo su cantieri (cadauno)	-	-	5.000,00
Spese per pagamento fornitori SAL (per ciascun pagamento)	100,00	100,00	100,00
Spese per interventi presso terzi per pratiche edilizie (oltre trasferte)	-	-	2.000,00
Spese per operazioni d'importazione (per fornitore)	500,00	500,00	-
Disamina polizza scelta dall'Utilizzatore	100,00	100,00	100,00
Interessi di mora	Tassi soglia+3.15%	Tassi soglia+3.15%	Tassi soglia+3.15%
Spese chiusura contratti presso Sede Banca di Legnano	-	-	500,00
Spese chiusura contratti c/o Notaio scelto dal Cliente (oltre trasferta)	-	-	1.000,00
Spese chiusura contratto	100,00	600,00	1.000
Spese di istruttoria per subentro	500,00	500,00	2.000,00
Penale per risoluzione anticipata	1.000,00	1000,00	8.000,00
Spese per modifica, prolungamento contratto	350,00	350,00	600,00
Spese conteggio estinzione anticipata del contratto	50,00	50,00	100,00
Spese variazione indirizzo, ragione sociale	50,00	50,00	50,00
Spese variazione banca d'appoggio e/o numero di conto corrente	50,00	50,00	50,00
Spese gestione sinistri (danno totale ...)	200,00	200,00	200,00
Spese per procura speciale a seguito furto	50,00	50,00	-
Spese autorizzazione liquidazione sinistro	50,00	50,00	50,00
Spese autorizzazione cambio compagnia assicurativa	50,00	50,00	50,00
Spese perdita di possesso / estratto cronologico (oltre costi vivi)	-	200,00	-
Spese per sostituzione bene in garanzia	100,00	-	-
Spese autorizzazioni a condurre veicoli all'Estero	-	200,00	-
Spese amministrative per multe / tributi / bolli auto / ecc.	40,00	40,00	100,00
Spese per aggiornamento carta di circolazione / CDP (oltre costi vivi)	-	50,00	-
Spese copie contratto o documenti di sintesi (se non si addivene alla stipula)	Spese istruttoria	Spese istruttoria	Spese istruttoria
Spese amministrative incasso insoluti (oltre costi postali, bancari, ecc.)	30,00	30,00	30,00
Costo intervento agenzia specializzata per recupero crediti	15%imp. recuperato	15%imp. recuperato	15%imp. recuperato
Spese legali per il recupero del credito	Riaddebito al costo	Riaddebito al costo	Riaddebito al costo
Spese postali, corrieri, bancarie, ecc.	Riaddebito al costo	Riaddebito al costo	Riaddebito al costo

Spese comunicazioni alla clientela	15,00	15,00	15,00
Spese per comunicazioni periodiche (rendiconto, documento di sintesi, ecc)	50,00	50,00	50,00
Spese amministrative per copie conformi documenti contabili, ecc.	15,00	15,00	15,00
Spese incasso canoni	10,00	10,00	10,00
Spese per sublocazione (richiesta successivamente alla decorrenza del contratto)	100,00	-	100,00
Spese per visure camerali	Riaddebito al costo	Riaddebito al costo	Riaddebito al costo

Clausole contrattuali regolanti il servizio o l'operazione

Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: una parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo Fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione; nell'altra parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali di contratto.

Contratti di locazione finanziaria di autoveicoli

Oggetto della Locazione e scelta del veicolo (art. 1,2): la Concedente acquista il bene, oggetto del contratto di locazione, richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli sulla base della scelta e della trattativa effettuata dall'Utilizzatore stesso con il fornitore.

Durata della locazione (art. 3): la locazione finanziaria avrà la durata indicata nelle condizioni particolari (punto C) con decorrenza dalla data contestuale o successiva la consegna dei veicoli come risultante dal verbale di consegna ovvero da data convenzionale stabilita tra le parti.

Consegna e verifica (art. 4): la consegna dei veicoli, muniti dei relativi fogli di via o carte di circolazione, verrà effettuata direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore, nei termini e con le modalità tra gli stessi convenuti, al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il Verbale di consegna, nel quale attesta la corrispondenza del veicolo, il suo perfetto funzionamento nonché la rispondenza alla legislazione vigente. L'Utilizzatore in caso di mancata consegna dei veicoli, e/o di risoluzione del contratto di fornitura anche successiva alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria a qualsiasi causa dovute, è tenuto in via solidale e indivisibile con il Fornitore al rimborso di tutti i pagamenti effettuati dalla Concedente al Fornitore.

In quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di far valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore. I veicoli usufruiranno delle garanzie contrattuali e di legge prestate dal Fornitore direttamente all'Utilizzatore, il quale dovrà quindi rivolgersi al Fornitore medesimo per far valere le garanzie da questi prestate, restando esclusa l'azione di risoluzione del contratto di compravendita.

Corrispettivi e pagamenti (art. 5): l'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche per effetto della clausola d'indicizzazione.

Sulle somme non versate alle scadenze prestabilite, l'Utilizzatore sarà tenuto al pagamento, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi di mora, nonché delle spese bancarie, amministrative, legali e di recupero crediti. I versamenti effettuati dall'Utilizzatore verranno imputati a copertura di eventuali interessi di mora, spese e rimborsi e successivamente alle quote periodiche iniziando da quella più antica.

Il procedimento per il calcolo dell'indicizzazione è il seguente: ad ogni trimestre solare si calcola la media aritmetica delle quotazioni mensili dei tassi presi in riferimento e la si confronta con il valore dell'indice base indicato nelle condizioni particolari. Ad ogni punto o frazione di differenza tra i due valori corrisponderà un aumento o una diminuzione delle rate del trimestre considerato pari alla moltiplicazione di ciascuna rata per un coefficiente (che tiene conto del piano finanziario del contratto) desumibile da apposito allegato consegnato al cliente alla decorrenza del contratto.

Termine della locazione (art. 6): Alla scadenza della locazione l'Utilizzatore, sempre che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto, avrà la facoltà di:

acquistare il veicolo (art. 6 a); prorogare la locazione (art. 6 b); restituire il veicolo (art. 6c).

Custodia e uso dei veicoli (art. 7): L'Utilizzatore deve utilizzare il bene con diligenza e nel pieno rispetto della normativa vigente, egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese sia la manutenzione ordinaria che straordinaria secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante rivolgendosi al fornitore stesso o ad organizzazioni allo stesso gradite. Gli oneri derivanti dal rispetto della normativa legislativa vigente e le eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto della normativa sono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore si assume inoltre ogni rischio e responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo del bene oggetto del contratto. L'Utilizzatore si fa carico di tutte le spese di riparazione anche straordinaria e risponde dei deterioramenti (salvo quelli risultanti dall'uso previsto), danneggiamenti, perdite e sottrazioni dei veicoli locati o di loro parti per l'importo del danno non coperto o non liquidato dalla Compagnia Assicuratrice. La necessità di riparare o sostituire parte dei beni non comporta la facoltà dell'Utilizzatore di chiedere la riduzione del canone o la risoluzione del contratto.

L'Utilizzatore si impegna a rispettare e a far rispettare da chiunque il diritto di proprietà della Concedente, nonché ad intraprendere, a proprie spese, tutte le misure idonee a far riconoscere il diritto della proprietà della Concedente nei confronti dei terzi a qualsiasi titolo convenuti. L'Utilizzatore dovrà informare immediatamente la Concedente sugli atti di terzi che possano ledere o pregiudicare il diritto di proprietà della Concedente.

L'Utilizzatore non può sublocare, comodare o cedere sotto qualsiasi altra forma i veicoli né cedere il contratto. E' facoltà del Concedente autorizzare per iscritto la circolazione di veicoli in paesi stranieri diversi da Svizzera, Gran Bretagna e gli altri paesi dell'Unione Europea. L'Utilizzatore, in ogni caso, si assume ogni responsabilità ed onere connesso sia alla documentazione sia all'esportazione in sé ed alla circolazione all'estero.

L'Utilizzatore acconsente inderogabilmente alla facoltà del Concedente di cedere, in qualsiasi tempo, parte o tutti i diritti che gli derivano dal contratto o il contratto stesso.

Responsabilità dell'Utilizzatore - Assicurazione (art. 8): L'Utilizzatore, dalla consegna dei veicoli locati e per tutto il periodo della locazione fino al 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, ha l'obbligo di assicurare, a sue spese e con la clausola di vincolo a favore della Concedente, i veicoli con polizza "responsabilità civile (compresi i terzi trasportati)" e polizza "furto/incendio" salva la facoltà del Concedente di richiedere la polizza "Kasko".

L'Utilizzatore riconosce alla Concedente la facoltà, in caso di mancato recapito della polizza entro i 5 gg. Dalla consegna dei veicoli, di poter provvedere all'assicurazione del bene oggetto del contratto contro i rischi medesimi addebitando all'Utilizzatore il costo assicurativo sostenuto, parimenti la Concedente si riserva la facoltà di controllare la regolarità delle coperture assicurative ed il puntuale pagamento dei premi da parte dell'Utilizzatore, nonché il diritto di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento di quei premi che risultassero impagati alle scadenze salvo il diritto ad addebitare i costi assicurativi sostenuti.

L'Utilizzatore è tenuto, in caso di qualsiasi sinistro subito e/o causato dai veicoli locati, a darne immediata denuncia alla Compagnia Assicuratrice interessata e, se dovute, alle Autorità competenti nonché a darne comunicazione alla Concedente mediante lettera raccomandata a.r. . In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del bene il contratto si intende risolto di diritto e l'Utilizzatore liberato dall'obbligo della restituzione. L'Utilizzatore sarà allora tenuto a corrispondere alla Concedente un'indennità pari al totale dei corrispettivi a scadere e dell'importo del diritto d'opzione attualizzati al tasso indicato al punto "C 7" delle Condizioni della locazione finanziaria e nel caso di corrispettivi periodici indicizzati al tasso di attualizzazione sarà pari al 90 % del tasso applicato all'ultimo corrispettivo maturato. In caso di perdita parziale e/o danneggiamento, l'Utilizzatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimessa in efficienza dei beni locati con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della Concedente. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

L'Utilizzatore si impegna al pagamento di quanto dovuto a terzi danneggiati che non fossero integralmente indennizzati dalla Compagnia Assicuratrice, e assume a sua cura e spese ogni causa nella quale la concedente fosse convenuta chiedendo l'immediata estromissione di quest'ultima. In caso di sinistro dovuto a responsabilità di terzi la Concedente si riserva di agire direttamente per il recupero dei danni subiti dal bene locato salvo autorizzare l'Utilizzatore ad agire conferendogli idoneo mandato.

Risoluzione anticipata del contratto (art. 9) : Ove le condizioni economiche e patrimoniali dell'Utilizzatore, nel corso della durata del contratto, divenissero tali da porre in serio pericolo i diritti del Concedente, sarà in facoltà di quest'ultimo chiedere che sia prestata, entro 7 giorni, idonea garanzia. Ove la garanzia richiesta non venga prestata, sarà facoltà del Concedente recedere anticipatamente senza l'obbligo, di indennizzo, ottenendo l'immediata restituzione del veicolo e trattenendo, a titolo di penale e salvo il maggior danno, eventuali corrispettivi anticipati relativi a periodi non ancora scaduti. Per nessuna ragione l'Utilizzatore potrà recedere anticipatamente dal contratto (art. 9 a).

Il Contratto si risolverà di diritto all'atto della comunicazione del Concedente, a norma del comma 2 dell'art. 1456 Cod. Civ. , in caso di mancato pagamento del corrispettivo, anche per una sola rata (art. 5), nel caso in cui l'Utilizzatore ritardi o rifiuti di ritirare il veicolo, non adoperi la diligenza necessaria all'uso del veicolo o non lo riporti in pristino in caso di danneggiamento, non provveda al tempestivo pagamento dei premi assicurativi, delle tasse automobilistiche o delle ammende (o comunque non dimostri di averne provveduto), non ottemperi a quanto comunque previsto dagli artt. 5, 7, 8a, e 8d, sia dichiarato fallito o sia aperto nei suoi confronti qualunque procedimento concorsuale, ivi compresa l'amministrazione straordinaria o controllata, ovvero cessi la sua attività commerciale o ceda a terzi la propria azienda o deceda.

In caso di risoluzione del contratto, fermo restando il diritto del Concedente di trattenere tutte le somme già corrispostegli dall'Utilizzatore a titolo di rate di corrispettivo, anche in via anticipata, e a ogni altro e qualsiasi titolo, e di chiedere all'Utilizzatore l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto per rate di corrispettivo scadute e non pagate, per interessi di mora e per quant'altro già maturato alla data della risoluzione del contratto, il Concedente avrà diritto ad esigere dall'Utilizzatore, a titolo di penale, salvo il maggior danno, il pagamento di una somma pari alla differenza tra il corrispettivo non ancora maturato, attualizzato ad un tasso pari al 90% di quello applicato all'ultimo corrispettivo maggiorato del prezzo pattuito per l'esercizio della facoltà di acquisto, ed il ricavato che il Concedente abbia conseguito con la vendita o con il riutilizzo del bene, oppure per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di Terzi se il bene non possa essere recuperato o sia irrimediabilmente danneggiato (art. 9 b).

Disposizioni generali (art.10): Ogni spesa, tassa ed onere del presente contratto di locazione finanziaria (leasing) o comunque ad esso contratto riferentesi, sarà a carico dell'Utilizzatore, intendendosi che i corrispettivi ed ogni altra somma dovuta devono pervenire ed essere acquisiti dal concedente al netto di qualsiasi onere o gravame, presente o futuro. L'Utilizzatore autorizza pertanto il Concedente a fatturare addebitandogli comunque tutti gli oneri previsti al comma precedente ivi compresi le ammende, le tasse anche automobilistiche, i premi di assicurazione, gli interessi di mora, il rimborso delle spese di manutenzione, legali e di conduzione e di mantenimento del bene locato, nessuna esclusa, sostenute, o da sostenersi dal Conducente per conto dell'Utilizzatore durante la locazione e dopo. L'Utilizzatore dovrà inoltre immediatamente avvertire il Concedente a mezzo raccomandata A.R. di qualsiasi mutamento verificatosi nella propria sede o ragione o denominazione sociale o nelle persone e organi che hanno il potere di rappresentarlo.

Foro competente (art.11): Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Il Concedente avrà tuttavia il diritto di ricorrere in alternativa al giudice sia del luogo ove egli Concedente ha sede, sia del luogo ove l'Utilizzatore ha residenza o domicilio.

Contratti di locazione finanziaria di beni strumentali

Oggetto della Locazione (artt. 1.1): la Concedente acquista il bene, oggetto del contratto di locazione, richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli sulla base della scelta e della trattativa effettuata dall'Utilizzatore stesso con il fornitore.

Durata della locazione (art. 1.2): la locazione finanziaria avrà la durata indicata nelle condizioni particolari (punto C1) con decorrenza dalla data successiva la consegna dei beni come risultante dal verbale di consegna ovvero da data convenzionale stabilita tra le parti.

Ordinazione, consegna e accettazione del macchinario; mancata consegna ed accettazione (art. 2): Il macchinario verrà ordinato dal Concedente, al fornitore prescelto dall'Utilizzatore, sulla base delle proprie condizioni generali d'acquisto (che l'Utilizzatore dichiara di ben conoscere) nonché sulla base del prezzo e delle altre condizioni particolari d'acquisto già indicate dall'Utilizzatore alla stipula del contratto di locazione. La consegna del bene avviene con le modalità e nei termini concordati direttamente dall'Utilizzatore con il Fornitore; all'atto della consegna, l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di presa in consegna e accettazione" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, la sua rispondenza alle vigenti disposizioni di legge; l'Utilizzatore ha diritto di non accettare il bene a condizione che eccepisca al Fornitore ogni suo inadempimento e constati la non rispondenza dei requisiti del bene ordinato, dandone tempestiva comunicazione al Concedente.

Decorrenza della concessione in locazione finanziaria (art.4): La concessione in locazione finanziaria decorre dal giorno del mese in cui cadrà l'evento che si produrrà per primo fra: a) consegna del macchinario, b) acquisto della proprietà da parte della concedente, c) pagamento del prezzo di acquisto al Fornitore.

Corrispettivo e altre somme dovute dall'Utilizzatore al Concedente: scadenza e modalità di pagamento (art.5): L'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche per effetto della clausola di indicizzazione.

Sospensione o ritardo dei pagamenti; interessi di mora (art.6): Il pagamento dei corrispettivi periodici e di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta dall'Utilizzatore al Concedente non potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi periodici e/o di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta dall'Utilizzatore al Concedente, si applicheranno di diritto, senza necessità di preavviso o costituzione di mora, gli interessi moratori calcolati al tasso indicato al punto "C10" delle condizioni particolari.

Rischi e responsabilità dell'utilizzatore (art.7): Sono a carico dell'Utilizzatore tutti i rischi (anche dipendenti da caso fortuito o forza maggiore o da comportamenti del Fornitore o di terzi) e tutte le re-sponsabilità (sia verso il Concedente che verso terzi) che siano connessi in qualsiasi modo con la scelta del Macchinario e del Fornitore di esso - con il quale l'Utilizzatore ha direttamente trattato le condizioni, modalità e prezzo di fornitura - con le operazioni d'acquisto e di consegna del Macchinario con l'utilizzo dello stesso e la sua conservazione per tutta la durata del rapporto fra Concedente e Utilizzatore.

Coperture assicurative (art.13): E' obbligo dell'Utilizzatore provvedere alla copertura assicurativa dei beni oggetto del contratto di leasing, stipulando con compagnia di assicurazione di gradimento del Concedente, apposite polizze che dovranno essere preventivamente approvate dal Concedente oppure usufruire della polizza stipulata dalla Concedente ed addebitata all'Utilizzatore.

Cessioni o vincoli da parte del Concedente (art.15): Il Concedente deve astenersi da atti che portino a menomare i diritti dell'Utilizzatore, ma in qualsiasi momento potrà: cedere i beni insieme al Contratto, cedere in tutto o in parte i diritti derivatigli dal Contratto, sottoporre i beni a pegno, vincoli, privilegi e simili.

Obblighi vari dell'Utilizzatore (art.16): L'utilizzatore non potrà cedere il contratto.

Risoluzione del Contratto; decadenza del beneficio del termine, recesso (art. 17): Il Concedente - salvo restando il suo diritto di risolvere il contratto per ogni altro valido motivo e in ogni altra forma prevista dalla legge - avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante semplice comunicazione scritta all'Utilizzatore, qualora risulti non veritiero quanto dichiarato dall'Utilizzatore nella premessa del Contratto di locazione al "punto 5", oppure il Macchinario risulti privo della prescritta marcatura CE o non corredato della relativa documentazione di legge, oppure detta documentazione non venga consegnata al Concedente in originale, oppure l'Utilizzatore sia inadempiente, anche solo in parte, ad uno qualsiasi dei seguenti obblighi: obblighi di versamenti al Concedente, obblighi relativi alla fase delle operazioni di consegna, obblighi di garanzia e manleva, obblighi relativi al Macchinario, obblighi relativi al luogo di installazione del Macchinario, obblighi relativi all'indennità e riconoscibilità del Macchinario, obblighi relativi alla tutela dei diritti del Concedente sul macchinario, obblighi relativi ai sinistri, obblighi relativi alle assicurazioni e relative comunicazioni di eventuali sinistri. Il contratto di locazione si intenderà altresì risolto di diritto nel caso in cui venga emanato (in forza dell'art. 7 della Direttiva n. 89/392/CEE) dalla competente autorità un provvedimento inteso a ritirare dal mercato il Macchinario oggetto del contratto oppure a vietarne, limitarne, od ostacolarne l'immissione sul mercato.

Il Concedente potrà dichiarare decaduto l'Utilizzatore dal beneficio di ogni termine anche nei casi seguenti: a) se l'Utilizzatore subisca protesti, procedimenti esecutivi o cautelari o ipoteche giudiziali, ovvero non provveda puntualmente al pagamento di tasse, imposte, tributi o contributi di qualsiasi genere da esso dovuti allo Stato o a qualsiasi Ente, ovvero chieda (o deliberi di chiedere) l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali; b) se a carico dell'Utilizzatore venga eseguito o comunque risulti qualsiasi atto o fatto che, a giudizio del Concedente, pregiudichi o diminuisca in misura apprezzabile la sua consistenza patrimoniale od economica. Mentre è esclusa qualsiasi facoltà di recesso dell'Utilizzatore, il Concedente potrà recedere dal Contratto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei casi seguenti: a) se il fornitore ritardi oltre 30 giorni ad accettare l'ordine; b) se al Concedente entro i 30 giorni successivi alla data di consegna prevista nell'ordine d'acquisto non pervenga il verbale di presa in consegna e accettazione del Macchinario oppure la sostitutiva dichiarazione unilaterale; c) se l'Utilizzatore ceda o dia in affitto o in usufrutto la sua azienda, o comunichi di volerla cedere o dare in affitto o in usufrutto. In caso di risoluzione del Contratto o di recesso del Concedente, l'Utilizzatore dovrà restituire il bene oggetto del contratto e inoltre restano acquistati dal Concedente tutti gli importi già incassati, mentre l'Utilizzatore è obbligato al pagamento di tutti gli importi già scaduti o comunque maturati alla data di cessazione del Contratto e relativi interessi moratori. In caso di risoluzione del Contratto, l'Utilizzatore dovrà versare al Concedente a titolo di penale un importo pari ai corrispettivi non ancora scaduti e maturati, attualizzati al tasso indicato al punto "C9" delle Condizioni Particolari (nel caso di corrispettivi periodici indicizzati il tasso di attualizzazione sarà pari al 90% del tasso applicato all'ultimo corrispettivo periodico maturato), maggiorato del prezzo di eventuale acquisto finale.

Scadenza finale del Contratto: Facoltà dell'Utilizzatore (art. 18): Alla scadenza finale della locazione finanziaria e sempre che abbia adempiuto a tutti gli obblighi posti a suo carico dal Contratto, l'Utilizzatore avrà facoltà di esercitare il diritto di opzione per l'acquisto del Macchinario, al prezzo fissato nelle Condizioni Particolari (punto 08").

Restituzione del macchinario (art. 19): Al termine del Contratto l'Utilizzatore dovrà restituire - a sua cura, spese e rischio - il Macchinario al Concedente, con ogni accessorio, pertinenza e addizione, in perfetto stato di conservazione e manutenzione, salvo la normale usura connessa con il suo uso.

Elezione di domicilio e Foro competente (art. 24): Il Concedente elegge domicilio presso la sua Sede Legale in Milano; l'Utilizzatore presso la sede indicata in Contratto. Le variazioni di domicilio dell'Utilizzatore avranno efficacia nei confronti del Concedente soltanto quando questi abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in dipendenza diretta o indiretta del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro nella cui giurisdizione trovavasi la dipendenza della Banca di Legnano S.p.A. che ha sottoscritto il presente contratto, con esclusione di ogni deroga anche per connessione o per continenza di causa. Ove l'azione sia promossa dal Concedente, questi avrà la facoltà di adire anche, a sua scelta, il giudice del luogo ove l'Utilizzatore ha sede, residenza o domicilio o il giudice del luogo in cui trovavasi di fatto il Macchinario.

Contratti di locazione finanziaria di beni immobili

Obblighi del concedente: il Concedente ha l'obbligo di acquistare o far realizzare l'immobile richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli, di farglielo da questi consegnare e di lasciarglielo in godimento per la durata prevista dal contratto di locazione.

Consegna del bene - denuncia dei vizi: Nel caso di immobile esistente, l'Utilizzatore prende in consegna il bene direttamente dal Venditore. All'atto della consegna, l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità dell'Immobile a quello richiesto e la sua rispondenza alle vigenti disposizioni di legge; l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna, a condizione che eccepisca al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

Se l'immobile è da costruire, la consegna viene effettuata, ad avvenuta realizzazione, nei termini concordati direttamente dall'Utilizzatore con il Fornitore (impresa costruttrice/realizzatrice); all'atto della consegna, l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità dell'Immobile a quello richiesto e la sua rispondenza alle vigenti disposizioni di legge; l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna, a condizione che eccepisca al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

Esonero da responsabilità della Concedente - legittimazione ad agire dell'Utilizzatore: in quanto intermediario finanziario, la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore.

Lo stesso Utilizzatore, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente ed esclusivamente nei confronti del fornitore.

Utilizzo e manutenzione dell'immobile: l'Utilizzatore deve utilizzare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, senza apportare modifiche; egli è inoltre tenuto a curarne a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Salvo espresso e preventivo consenso della Concedente, l'Utilizzatore non può subaffittare l'immobile a terzi a nessun titolo.

Spese, imposte, tasse e oneri: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, le imposte, le tasse e gli oneri, esistenti o sopravvenuti, anche di tipo patrimoniale, aventi comunque relazione con il contratto e/o con la proprietà e l'utilizzo dell'immobile.

Deterioramento dell'immobile: l'Utilizzatore è responsabile del deterioramento dell'immobile, a qualsiasi causa dovuta, anche se a lui non imputabile, compresi il fatto di terzi, il caso fortuito e la forza maggiore. L'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni fatto o evento occorso dall'immobile, provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.

In caso di perdita totale dell'immobile, il contratto viene risolto e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare l'immobile a regola d'arte. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'Utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo ed indicizzazione: l'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche per effetto della clausola di indicizzazione.

Per gli immobili costruendi, il corrispettivo inizialmente pattuito potrà subire variazioni in finzione dei costi e degli oneri a consuntivo sostenuti dalla Concedente.

Facoltà di cessione del contratto: la Concedente ha facoltà di cedere a terzi il contratto; a tal fine, l'Utilizzatore dà il proprio preventivo assenso.

Scadenza del contratto - opzione di acquisto: alla scadenza del contratto, nel rispetto dei termini di preavviso ivi previsti, l'Utilizzatore ha facoltà di acquistare l'immobile al prezzo predeterminato e nello stato in cui si trova. In caso di mancato esercizio della facoltà di acquisto e salvo che non venga concordata tra le parti la proroga del contratto, l'Utilizzatore ha l'obbligo di restituire l'immobile alla Concedente nei modi da questa indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o a uno degli obblighi espressamente richiamati nella "clausola risolutiva espressa", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. . A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, fermo restando l'obbligo dell'Utilizzatore di restituire l'immobile, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno ed il ristoro delle spese giudiziarie, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato nel contratto, maggiorati del prezzo dell'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dall'eventuale vendita dell'immobile.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Milano.

Estinzione anticipata nel leasing al consumo

Nelle operazioni di leasing al consumo di valore fino a euro 30.987,42 il cliente ha diritto di estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento ed una somma non superiore all' 1% del capitale residuo se prevista dal contratto, oltre l'I.V.A.

Tempi massimi di chiusura del rapporto nel leasing al consumo

30 giorni

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Ufficio Legale Banca di Legnano - Largo Franco Tosi 9, 20025 Legnano (MI)", o inviata per posta elettronica a info@bancadilegnano.it o, infine, via fax al numero 0331521394, o consegnata allo sportello ove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni (90 giorni se trattasi di reclami assoggettabili a depositi titoli, servizi finanziari e di investimento, ivi compreso le cassette di sicurezza). Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. <http://www.conciliatorebancario.it>/<http://www.conciliatorebancario.it/>

Conciliatore Bancario Finanziario (Via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma - tel 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it); se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente.

Prefettura territoriale competente (www.interno.it e www.tesoro.it) nell'ambito delle misure varate dal D.L. 185/08 convertito in l. 2/2009, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, è possibile utilizzare il presente canale scaricando la modulistica dai predetti siti istituzionali inviando via raccomandata o posta elettronica l'istanza alla Prefettura territorialmente competente. <http://www.conciliatorebancario.it/>

Legenda

- **concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore:** è il cliente che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **consumatore:** è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
- **tasso leasing:** è il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3 ; il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri, o semestri) tutti eguali tra di loro.
- **opzione finale di acquisto o di proroga:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o prorogare l'utilizzo ad un canone predefinito;
- **canone:** il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto può essere di importo più elevato.
- **tasso di mora:** il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro
- **valuta:** è la data di addebito o accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uso indicate;
- **Tasso annuo effettivo globale (TAEG) :** indica il costo totale del finanziamento su base annua dei contratti di credito al consumo ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio, spese istruttorie della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
- **oneri di prelocazione:** nelle operazioni di leasing immobiliare o strumentale quando il bene non esiste e deve essere costruito o assemblato, il corrispettivo è pari agli interessi - calcolati sulla base di un predeterminato tasso - dovuti sulla somma finanziata (anticipi erogati ai fornitori/appaltatori) per il periodo che va dalla stipula del contratto alla data di consegna del bene e messa in decorrenza del contratto.
- **Tasso effettivo globale medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del leasing, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca/ Intermediario non sia superiore.
- **foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal codice di procedura civile.